

1.

**Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana** (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

(Estratto)

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

**2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**3.** <sup>(1)</sup> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>(1)</sup> *In attuazione di questo articolo si veda la L. 2 dicembre 1991, n. 390, contenente norme sul diritto agli studi universitari.*

● L'ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito

dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione. (*Mass. redaz.*). \* Tar Lazio, 17 maggio 2016, n. 5836.

● È illegittima l'ordinanza nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare in quanto la totale assenza di motivazione non consente di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all'igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge. In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l'autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per difetto di motivazione. E tale vizio incide, altresì, sulla possibilità di supportare la ragionevolezza delle scelte operate dalla p.a., nella odierna fattispecie. Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi

dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici. La scelta di vietare l'ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproorzionata. (*Mass. redaz.*). \* Tar Lazio, 10 luglio 2015, n. 9302.

● Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto tra l'anziano e l'animale. (*Mass. redaz.*). \* Trib. Varese, 7 dicembre 2011.

2.

**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale** (Suppl. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930).

(Estratto)

### Libro I

Dei reati in generale

### Titolo V

Della non punibilità

per particolare tenuità del fatto  
Della modificazione, applicazione  
ed esecuzione della pena

### Capo I

Della non punibilità

per particolare tenuità del fatto.  
Della modificazione  
e applicazione della pena

**131 bis. (1) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.** – Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità

della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (2).

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 16 marzo 2015, n. 28.

(2) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. n. 14 del 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. n. 8 del 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

**Libro II**

Dei delitti in particolare

**Titolo VIII**

Dei delitti

contro l'economia pubblica,  
l'industria e il commercio**Capo II**

Dei delitti contro

l'industria e il commercio

**515. Frode nell'esercizio del commercio.** –

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (517), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065 (518) <sup>(1)</sup>.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103 <sup>(2)</sup> (518).

<sup>(1)</sup> *La multa originaria fino a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.*

<sup>(2)</sup> *La multa originaria non inferiore a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3, della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.*

**Titolo IX bis**Dei delitti contro il sentimento  
per gli animali

**544 bis. Uccisione di animali.** – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Le parole: «da tre mesi a diciotto mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da quattro mesi a due anni» dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 4 novembre 2010, n. 201.*

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. com-

prende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell'uccisione da parte dell'imputato di un cane, essendo l'animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti). \* Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 49672 (ud. 26 aprile 2018), B. [RV274075]

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso. \* Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 3674 (ud. 5 dicembre 2017). [RV272157]

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima). \* Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2016, n. 50329 (ud. 29 ottobre 2015). [RV268646]

● Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l'animale al fine di prestargli le dovute cure). \* Cass. pen., sez. III, 22 luglio 2011, n. 29543 (ud. 9 giugno 2011). [RV250659]

**544 ter. Maltrattamento di animali.** –

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche

etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (<sup>1</sup>).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

(<sup>1</sup>) *Le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono state così sostituite dalle attuali: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 4 novembre 2010, n. 201.*

● È ammissibile il sequestro preventivo del cane che, maltrattato e lasciato solo per 15 giorni dal proprietario nel periodo estivo, manifesti condizioni precarie di salute a nulla rilevando la circostanza che l'animale avesse ciotole con acqua e cibo a disposizione, poiché tali elementi non corrispondono al concetto di cura verso i propri animali domestici e non esonerano dall'imputazione ex art. 544 ter c.p. \* Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2018, n. 29894 (ud. 16 marzo 2018).

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso. \* Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 3674 (ud. 5 dicembre 2017). [RV272157]

● Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro. \* Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2017, n. 20934 (c.c. 21 marzo 2017). [RV270135]

● Il danno morale da "perdita dell'animale da affezione è esclusivamente risarcibile nei casi in cui il fatto illecito sia riconducibile (anche solo astrattamente) ad una figura tipica di reato (in particolare, il delitto ex art. 544-ter c.p.) quanto

al danno patrimoniale, qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppur quest'ultimo privo di valore economico), tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al "ripristino" del rapporto affettivo con l'animale; dunque, non pone in essere una condotta conforme ai delineati principi di diligenza e correttezza chi affronti spese veterinarie addirittura superiori al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto. (Mass. redaz.)\* Trib. di Milano 30 giugno 2014.

● Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. \* Cass. pen., sez. III, 29 luglio 2013, n. 32837 (ud. 27 giugno 2013). [RV255910]

● In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico"). \* Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 5979 (ud. 13 dicembre 2012). [RV254637]

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di «necessità» che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. \* Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2007, n. 44822 (ud. 24 ottobre 2007). [RV238456]

● In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva

dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità». \* Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2007, n. 44822 (ud. 24 ottobre 2007). [RV238455]

● L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 *ter* c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. \* Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2007, n. 15061 (c.c. 24 gennaio 2007). [RV236335]

**544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

**544 quinquies. Divieto di combattimenti tra animali.** – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

**544 sexies. Confisca e pene accessorie.** – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 *ter*, 544 *quater* e 544 *quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

**Titolo XII**  
Dei delitti  
contro la persona

**Capo I**  
Dei delitti contro la vita  
e l'incolumità individuale

**590.** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> **Lesioni personali colposive.** – Chiunque cagiona ad altri, per colpa <sup>(43)</sup>, una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309 <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

Se la lesione è grave (583<sup>1</sup>) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619 <sup>(5)</sup>; se è gravissima (583<sup>2</sup>), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239 <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] <sup>(8)</sup> per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni <sup>(11)</sup>.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque <sup>(12)</sup>.

Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale <sup>(13)</sup>.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296.

<sup>(2)</sup> Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2001.

Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n. 2003 e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

<sup>(4)</sup> A norma dell'art. 590 sexies, comma 2, c.p., come inserito dall'art. 6, comma 1, della L. 8 marzo 2017, n. 24, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

<sup>(5)</sup> Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art. 113<sup>3</sup> della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

<sup>(6)</sup> Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

<sup>(7)</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice.

<sup>(8)</sup> Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

<sup>(9)</sup> Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

<sup>(10)</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

<sup>(11)</sup> Questo comma è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

<sup>(12)</sup> Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferroviario, mantenuto in vigore dall'art. 230<sup>2</sup> delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.

<sup>(13)</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

● In tema di lesioni colpose dovute a malgoverno di animali, bene è ritenuta la responsabilità del proprietario di un cane per il morso subito da un bambino che, accompagnato dalla nonna, era entrato, in assenza di alcun divieto di accesso, in un'area destinata dal Comune al libero passeggio dei cani, avendo esso proprietario, in violazione delle regole di comune prudenza come pure di specifiche disposizioni dettate da apposita normativa regionale ed anche da ordinanze in materia di custodia di cani emanate dal Ministero della Salute, omesso di tenere sotto costante controllo visivo l'animale e di tenere a propria disposizione una museruola da usare all'occorrenza. (*Mass. redaz.*). \* Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2019, n. 31874 (ud. 27 giugno 2019).

● L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane). \* Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2017, n. 51448 (ud. 17 ottobre 2017). [RV271329]

● Sussiste la responsabilità colposa del proprietario di un cane (nella specie pastore tedesco) per le lesioni provocate ad una persona dai morsi dell'animale, qualora non abbia adottato alcuna misura di protezione e controllo dello stesso, nonostante fosse proprietario di una pluralità di altri cani di grosse dimensioni e avesse

avuto contezza dell'aggressività del pastore tedesco in virtù di una di poco antecedente aggressione del cane a terzi. \* Trib. pen. Siena, 22 gennaio 2015, n. 16.

● In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione. (Fattispecie nella quale sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell'abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). \* Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2012, n. 18814 (ud. 16 dicembre 2011). [RV253594]

● Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall'aggressione di un pitbull, l'abrogazione dell'elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all'ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 – che prevedeva per i predetti cani l'obbligo di guinzaglio e museruola – intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma secondo, c.p., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice – neanche sotto il profilo soggettivo, perchè non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa – rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale. \* Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6393 (ud. 10 gennaio 2012). [RV251951]

**Capo III**

Dei delitti contro  
la libertà individuale

**Sezione III**

Dei delitti contro  
la libertà morale

**612.** <sup>(1)</sup> **Minaccia.** – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (120; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a euro 1032 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d'ufficio] <sup>(4)</sup>.

Si procede d'ufficio (623 *ter*) se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> *L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.*

<sup>(2)</sup> *Le parole: «fino ad euro 51» sono state così sostituite dalle attuali: «fino a euro 1.032» dall'art. 1, comma 2 *ter*, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

<sup>(3)</sup> *Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

*Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.*

<sup>(4)</sup> *Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1 comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.*

*A norma dell'art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto*

*di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.*

<sup>(5)</sup> *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.*

*A norma dell'art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.*

**Titolo XIII**

Dei delitti contro il patrimonio

**Capo I**

Dei delitti contro il patrimonio  
mediante violenza  
alle cose o alle persone

**635.** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> **Danneggiamento.** – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui (424, 427, 429, 431, 664; 1141, 1142 c.n.) con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o] <sup>(3)</sup> del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (638, 649) <sup>(4)</sup>.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.



Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni <sup>(5)</sup>.

Per i reati, di cui ai commi precedenti <sup>(6)</sup>, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

<sup>(2)</sup> L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

<sup>(3)</sup> Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

<sup>(4)</sup> Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

<sup>(5)</sup> Questo comma è stato inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

<sup>(6)</sup> Le parole: «al primo e al secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «, di cui ai commi precedenti» dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

**638. <sup>(1)</sup> Uccisione o danneggiamento di animali altrui.** – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri (727) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, <sup>(2)</sup> a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio (50 c.p.p.), se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (625 n. 8).

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (649).

<sup>(1)</sup> L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

<sup>(2)</sup> Le parole: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, della L. 20 luglio 2004, n. 189.

<sup>(3)</sup> La multa originaria fino a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>(4)</sup> Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

● La situazione di “necessità” che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per

prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l'uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane, di proprietà dell'imputato, già aggredito poco prima, e per la moglie dell'imputato, intervenuta sul posto). \* Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2010, n. 43722 (ud. 11 novembre 2010). [RV248999]

● In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544 bis e 544 ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato. \* Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2010, n. 24734 (ud. 26 marzo 2010). [RV247744]

● Nel concetto di «necessità» che, ai sensi dell'art. 638 c.p., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l'agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest'ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati). \* Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2006, n. 8820 (ud. 15 febbraio 2006). [RV234743]

● Nel concetto di «necessità» che, ai sensi dell'art. 638 c.p., esclude la configurabilità del

delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo). \* Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 1998, n. 1963 (ud. 28 ottobre 1997). [RV209928]

**639.** <sup>(1)</sup> **Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.** – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili [o immobili] <sup>(2)</sup> altrui è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la multa fino a € 103 (635, 649, 664, 674) <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro <sup>(7)</sup>.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio <sup>(7)</sup>.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 15 luglio 2009, n. 94, *chiunque vende bombolette spray conte-*

menti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

(<sup>2</sup>) *Le parole: «o immobili» sono state soppresse dall'art. 3, comma 3, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(<sup>3</sup>) *La multa originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

(<sup>4</sup>) *Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

*Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.*

(<sup>5</sup>) *Questo comma, aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 8 ottobre 1997, n. 352, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(<sup>6</sup>) *Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 258 a € 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

*Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.*

(<sup>7</sup>) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. c), della L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(<sup>8</sup>) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 16 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.*

● L'azione di un cane che – condotto dal proprietario sulla pubblica via – imbratti con urina la facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico va qualificata, in assenza di elementi che denotino una volontà di segno contrario, come attività di malgoverno del rischio stesso, dipendente da disattenzione, sciattezza o, più semplicemente da imperizia nella conduzione dell'animale, situazione comun-

que riconducibile alla sfera della colpa, ma non certo del dolo, neppure nella forma di quello eventuale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 639, comma 2, c.p., anche in considerazione del fatto che l'imputato avesse con sé una bottiglietta d'acqua, da lui versata sul muro dello stabile al fine di ripulire nell'immediatezza la parte lordata con l'urina del cane). \* Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2015, n. 7082 (ud. 12 febbraio 2015).

## Capo II

### Dei delitti

contro il patrimonio  
mediante frode

#### **646. Appropriazione indebita.** – Chiunque,

per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (<sup>1</sup>) (649; 1144-1146 c.n.) (<sup>2</sup>).

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (1783 ss. c.c.), la pena è aumentata (64).

[Si procede d'ufficio (50 c.p.p.), se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61] (649) (<sup>3</sup>).

(<sup>1</sup>) *Le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000» dall'art. 1, comma 1, lett. u), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(<sup>2</sup>) *La multa originaria fino a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

(<sup>3</sup>) *Questo comma è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.*